

DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 44/6319/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E
COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI LEMIE -
VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Lemie:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 20-13674 del 18 ottobre 2004;
- ha approvato due Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificata dalla ex L.R. 41/1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 27 del 9 settembre 2014, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 19 febbraio 2015, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP/003/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 505 abitanti nel 1971, 392 abitanti nel 1981, 271 abitanti nel 1991, 218 abitanti nel 2001 e 198 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in consistente diminuzione;
- superficie territoriale pari a 4.568 ettari di montagna, di cui 25 ettari con pendenze inferiori al 5%, 398 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 4.144 ettari con pendenze superiori al 25%; inoltre si evidenziano 2.225 ettari coperti da boschi (circa il 49% della superficie comunale);
- è compreso nell'Ambito 21 di approfondimento sovracomunale "Valli di Lanzo", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA

Corso Inghilterra, 7 10138 Torino Tel. 011 861 6010 – 6085 Fax 011 861 4401 urban@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

- per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (articoli 21 e 22 delle N.d.A.) e non è individuato dallo stesso tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
 - sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
 - infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla S.P. n. 32 della Valle di Viù;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Stura di Viù; Torrente Manta; Torrente Ovarda; Rio di Pulignon; Rio di Tralujet; Vallone di Ciappè o Castelletto M.;
 - è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e le successive Deliberazioni Giunta Regionale n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e n. 7-3340 del 3 febbraio 2012;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27 del 9 settembre 2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad adeguare lo strumento urbanistico generale vigente, recependo il posizionamento del nuovo impianto di depurazione, in progetto da parte della Società SMAT, approvato dall'Amministrazione Comunale con D.C.C. n. 20 del 22 maggio 2014.

L'impianto suddetto si colloca in *area agricola a seminativo "Ags"* del vigente P.R.G.C. La documentazione di Variante aggiorna la cartografia di Piano, riportando nella Tavola "PS.2" la localizzazione del depuratore e la relativa fascia di rispetto pari a 100 m, come stabilito dal "*Piano di Tutela delle Acque*";

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 27 del 9 settembre 2014 di adozione della Variante **non contiene:**

– *la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*

un prospetto numerico che evidenzia la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

dato atto che, i contenuti di Variante non sono stati sottoposti alla fase di Verifica di **assoggettabilità alla V.A.S.** come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 56/1977 come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013;

dato atto altresì, che successivamente è stato trasmesso al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, in qualità di Ente competente in materia ambientale, il Documento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, relativa alla proposta di Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C.;

dato atto che, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. 031080/2015/LB8-Tit.: 10.4.2 del 2 marzo 2015, ha espresso e trasmesso al Comune il proprio parere di competenza;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 41, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13/10/2014;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 8, articolo 1 della citata legge n. 56/2014, il quale prevede che *“il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto”*;

visto il comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014, il quale, prevede, che alla data del 1 gennaio 2015:

- *il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46, della citata legge n. 56/2014;*

- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia;*
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano;*

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della *lettera b) comma 44 art. 1* della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificata dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 9 aprile 2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, datato 2 marzo 2015;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il comma 8 dell'articolo 1, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Lemie, adottato con deliberazione C.C. n. 27 del 9 settembre 2014, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto

Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. sono formulate osservazioni;

3. **di** trasmettere il presente Decreto al Comune di Lemie per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 11 marzo 2015

Il Sindaco della Città Metropolitana
(on. *Piero Fassino*)